

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 78

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra l'INPS e l'Aeronautica Militare per lo svolgimento delle attività di competenza del "Polo nazionale Aeronautica Militare" istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Tuscolano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 27 maggio 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Il Segretario

Il Presidente

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP, e il trasferimento delle relative funzioni all'INPS, inclusa la competenza alla determinazione e all'erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate, ivi compresa l'Aeronautica Militare, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

Visto il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato";

Preso atto che l'Aeronautica Militare assicura una gestione accentrata delle prestazioni previdenziali e di quiescenza in favore del personale dell'Aeronautica Militare;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tenuto conto che, in ottica di collaborazione istituzionale, l'INPS e l'Aeronautica Militare hanno stipulato in data 17 marzo 2020, per un periodo di tre anni, il Protocollo d'intesa adottato con deliberazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 20 dicembre 2019, con il quale le Parti hanno regolamentato i reciproci rapporti in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie, prevedendo la costituzione di uno specifico polo a valenza nazionale denominato "Polo nazionale Aeronautica Militare" presso la Filiale metropolitana di Roma Tuscolano, a far data dal 1° novembre 2020;

Preso atto che, nelle more della stipula del nuovo Protocollo, l'attività del Polo è proseguita, nei termini concordati dalle Parti mediante scambio di note PEC, al fine di assicurare la continuità del servizio agli utenti senza soluzione di continuità;

Preso atto che, alla luce dei risultati positivi conseguiti per effetto del predetto Protocollo, le Parti intendono proseguire l'attività di collaborazione

istituzionale mediante la sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa che garantisca l'operatività del Polo nei termini e con le modalità ivi indicate nell'ottica di migliorare la qualità e i tempi del servizio reso all'utenza;

Preso atto che il Protocollo in oggetto prevede che, dalla data di subentro, nel rispetto dei criteri indicati nel Protocollo, il Polo provveda a: gestire, in collaborazione con l'Aeronautica Militare, le attività di sistemazione delle posizioni assicurative; definire i trattamenti pensionistici di primo pagamento, comprese le pensioni di privilegio, per domande presentate all'INPS alla data di subentro; definire le prestazioni pensionistiche c.d. in vigore; definire le prime liquidazioni del trattamento di fine servizio; definire le richieste di quantificazione TFS ai fini della cessione della prestazione per le cessazioni dalla data di subentro; definire i riscatti ai fini TFS, per i modelli pervenuti dalla data di subentro; definire le richieste di erogazione delle prestazioni creditizie relative ai piccoli prestiti e ai prestiti pluriennali presentate dalla data di subentro; gestire le relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati e in corso di ammortamento; mettere in pagamento la pensione provvisoria, senza soluzione di continuità, al personale militare che transita dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva;

Preso atto che l'Aeronautica Militare si impegna ad aggiornare le posizioni assicurative di competenza tramite le procedure INPS dedicate, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Istituto, per la gestione delle istruttorie relative alle prestazioni oggetto del Protocollo;

Preso atto, altresì, che l'Aeronautica Militare si impegna ad aggiornare progressivamente le posizioni assicurative, in modalità anche massiva, con priorità per le posizioni più vicine al pensionamento, garantendo costantemente il rispetto degli adempimenti di competenza per i soggetti che abbiano presentato domanda di pensione;

Preso atto che il Protocollo in oggetto conferma l'operatività del Comitato Tecnico, composto da rappresentanti delle Parti, per la cui partecipazione non è previsto alcun compenso;

Preso atto che su proposta del Comitato Tecnico potranno essere lavorate presso il Polo ulteriori prestazioni dell'Istituto, purché ciò comporti risparmi di gestione per le Parti, e la relativa disciplina sarà oggetto di apposito addendum tra le Parti;

Preso atto che il Protocollo prevede la possibilità per le Parti, allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, di attivare iniziative formative nell'ambito delle rispettive attività istituzionali o la partecipazione, con propri

rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse indetti dalle stesse;

Preso atto che il Protocollo d'intesa ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato dalle Parti, di comune accordo, attraverso appositi addendum, nonché rinnovato per una sola volta e per la stessa durata, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di note a mezzo Posta Elettronica Certificata entro i tre mesi precedenti alla scadenza;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare l'allegato Protocollo d'intesa tra l'INPS e l'Aeronautica Militare per lo svolgimento delle attività di competenza del "*Polo nazionale Aeronautica Militare*" istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Tuscolano, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava



PROTOCOLLO D'INTESA

per lo svolgimento delle attività di competenza del "Polo nazionale Aeronautica Militare" istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Tuscolano

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato anche INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato da

e

l'Aeronautica Militare, con sede in Roma (di seguito denominata anche AM), codice fiscale 80411120589, rappresentata da

di seguito indicate congiuntamente "le Parti",

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88 che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

CONSIDERATO che alla predetta gestione e al Fondo di previdenza dei dipendenti statali (ex Enpas) è iscritto il personale delle Forze Armate, tra cui l'Aeronautica Militare;

VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in forza del quale l'INPDAP è stato soppresso e le relative funzioni, inclusa la competenza alla determinazione e all'erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate, ivi compresa l'Aeronautica Militare, sono state trasferite all'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2012;

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato";

VISTO l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'Ordinamento Militare";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n.246";

CONSIDERATO che il Comando Logistico AM – Servizio Commissariato e Amministrazione – Reparto Amministrazione è la struttura competente per il trattamento economico e di quiescenza del personale militare dell'Aeronautica Militare;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88, l'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni;

CONSIDERATO che le Parti, in data 17 marzo 2020, hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa, di durata triennale, di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 193 del 20 dicembre 2019, con il quale hanno concordato di regolare attività di collaborazione in materia di gestione delle posizioni assicurative e delle prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie e, a tal fine, di istituire, nell'ambito della Direzione di coordinamento metropolitano di Roma, presso la Filiale metropolitana di Roma Tuscolano, uno specifico Polo a valenza nazionale, denominato "Polo nazionale Aeronautica Militare", a far data dal 1° novembre 2020 (c.d. data di subentro);

TENUTO CONTO che, nelle more dell'adozione del nuovo protocollo, l'attività del Polo è proseguita, nei termini concordati dalle Parti mediante scambio di note PEC, al fine di assicurare la continuità del servizio agli utenti senza soluzione di continuità;

PRESO ATTO dei risultati positivi conseguiti per effetto del predetto Protocollo, nonché dell'intendimento delle Parti di proseguire la proficua collaborazione;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di seguito "Codice";

VISTO il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, che ha definito le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

LE PARTI CONCORDANO

di proseguire e implementare l'attività di collaborazione e coordinamento avente a oggetto il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative del personale militare, l'erogazione dei trattamenti pensionistici e del trattamento di fine servizio nonché la concessione di prestiti allo stesso personale, secondo quanto indicato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente Protocollo, e nei termini seguenti.

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. L'INPS e l'Aeronautica Militare, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente Protocollo intendono disciplinare il rapporto di collaborazione istituzionale, finalizzato a migliorare il servizio reso dall'Istituto al personale militare dell'Aeronautica Militare in servizio e da collocare in pensione, attraverso le modalità esecutive di cui ai seguenti articoli e le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi addendum al presente Protocollo.
2. Finalità del presente Protocollo è l'ottimizzazione dei tempi di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni di erogazione della liquidazione del trattamento di fine servizio, dei riscatti ai fini TFS, oltre che delle prestazioni creditizie relative ai prestiti, garantendo, al contempo, un miglioramento nell'offerta e nella qualità del servizio al personale militare dell'Aeronautica Militare e un risparmio nei costi di gestione.

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione e attività del "Polo nazionale Aeronautica Militare"

1. Al fine di garantire la collaborazione di cui all'art. 1, opera presso la Filiale metropolitana di Roma Tuscolano il "Polo nazionale Aeronautica Militare" (di seguito Polo) con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche, delle posizioni previdenziali nonché alla gestione creditizia dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali.
2. La gestione del Polo è affidata al Direttore della Filiale metropolitana di Roma Tuscolano *pro tempore*.

3. Il suddetto Polo è operativo dal 1° novembre 2020, cd. data di subentro.
4. Il Polo si occupa della gestione del personale militare dell'Aeronautica Militare che, alla data di subentro, non risulti aver presentato all'INPS domanda di prestazioni pensionistiche oppure che, ai fini del trattamento di fine servizio, cessi dal servizio o presenti domanda di riscatto ai fini TFS o di prestazioni creditizie dalla predetta data.

ARTICOLO 3 *Competenze del Polo*

1. Al Polo sono attribuite le competenze di seguito specificate:
 - a. gestione, in collaborazione con il Comando Logistico AM – Servizio Commissariato e Amministrazione – Reparto Amministrazione, delle attività di sistemazione della posizione assicurativa per tutti gli assicurati che, alla data di subentro non abbiano presentato domanda di pensione/prestazione;
 - b. definizione dei trattamenti pensionistici di primo pagamento per domande di pensione presentate all'INPS a decorrere dalla data di subentro. La successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, compresa la concessione della pensione di privilegio, nell'ipotesi in cui l'interessato sia già titolare di pensione, continuano a essere gestite dalla sede INPS competente in base alla residenza del pensionato;
 - c. definizione delle prestazioni pensionistiche c.d. in vigenza (riscatto, ricongiunzione, computo, prosecuzione volontaria, accrediti figurativi, ecc.) con domanda presentata all'INPS dalla data di subentro;
 - d. definizione delle prime liquidazioni del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), sia in unica soluzione che ratealmente, a partire dalle cessazioni dal servizio dal 1° novembre 2020;
 - e. definizione delle richieste di quantificazione TFS ai fini della cessione della prestazione per le cessazioni dal servizio dal 1° novembre 2020;
 - f. definizione dei riscatti ai fini TFS, per i modelli pervenuti dal 1° novembre 2020;
 - g. definizione delle richieste di erogazione delle prestazioni creditizie relative ai piccoli prestiti e prestiti pluriennali presentate dal 1° novembre 2020;
 - h. gestione delle relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati ed in corso di ammortamento e per le anticipazioni ordinarie del TFS/TFR erogate;
 - i. pagamento, senza soluzione di continuità, della pensione provvisoria al personale militare che transita dalla posizione ausiliaria a quella di riserva. La successiva gestione delle partite di pensione a seguito di transito dall'ausiliaria, la liquidazione della reversibilità, l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo ivi compresa la concessione della pensione di privilegio continuano a essere gestite dalla struttura territorialmente competente in base alla residenza del pensionato.
2. Su proposta condivisa del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 6 potranno essere lavorate presso il Polo ulteriori prestazioni dell'Istituto, purché ciò comporti risparmi di gestione per le Parti. In tal caso, l'elenco delle competenze di cui al presente articolo potrà essere integrato mediante apposito addendum adottato ai sensi dell'art. 10 del presente Protocollo.

ARTICOLO 4

Gestione delle attività di subentro

1. La presentazione alla sede del "Polo nazionale Aeronautica Militare" della domanda di pensione dalla data di subentro accentra presso lo stesso Polo anche le pregresse istanze di prestazioni pensionistiche giacenti presso le sedi territoriali alla suddetta data.
2. Rimane in carico alle Direzioni Provinciali/Filiali metropolitane INPS, secondo il criterio generale di competenza adottato dall'Istituto, la definizione delle altre prestazioni pensionistiche in vigenza, dei riscatti ai fini TFS e delle richieste di prestazioni creditizie con data di presentazione all'INPS anteriore alla data di subentro, nonché la riliquidazione dei TFS.

ARTICOLO 5

Impegni delle Parti

1. L'INPS si impegna alla lavorazione e gestione delle posizioni assicurative, delle istruttorie pensionistiche e previdenziali, nonché alla lavorazione delle domande di prestazioni creditizie, presso il "Polo nazionale Aeronautica Militare".
2. L'Aeronautica Militare, attraverso il Comando Logistico AM – Servizio Commissariato e Amministrazione – Reparto Amministrazione si impegna, per la gestione delle istruttorie relative alle prestazioni di cui all'art. 3 nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia pensionistica, ad aggiornare le posizioni assicurative di competenza tramite le procedure INPS dedicate, secondo le modalità che verranno comunicate dall'Istituto.
3. L'Aeronautica Militare si impegna, altresì, ad aggiornare progressivamente le posizioni assicurative più vicine al pensionamento e a concordare con INPS le modalità per la sistemazione delle posizioni assicurative, anche in modalità massiva, garantendo costantemente il rispetto degli adempimenti di competenza per i soggetti che abbiano presentato domanda di pensione.

ARTICOLO 6

Comitato Tecnico

1. Le Parti confermano l'operatività del Comitato Tecnico, al fine di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni.
2. Il Comitato Tecnico è costituito, per l'INPS, dal Direttore di coordinamento Metropolitano di Roma, dal Direttore della Filiale metropolitana di Roma Tuscolano, e per l'Aeronautica Militare dal Capo Reparto Amministrazione del Comando Logistico

e dal Capo del 2° Ufficio del citato Reparto Amministrazione, nonché da due rappresentanti di ciascuna Parte con competenze informatiche e amministrative necessarie per la conduzione dei rapporti di collaborazione.

3. Per ciascuna riunione del Comitato Tecnico, per la partecipazione alle quali non è previsto alcun compenso, è redatto apposito verbale, con indicazione dell'ordine del giorno, delle problematiche trattate e delle modalità di risoluzione concordate.
4. Le convocazioni del Comitato Tecnico e le altre comunicazioni tra le Parti avvengono, di regola, tramite PEC ai seguenti indirizzi:

INPS: direzione.coordinamentometropolitano.roma@postacert.inps.gov.it

AERONAUTICA MILITARE: aerolog@postacert.difesa.it

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel citato Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti svolti nell'ambito di applicazione del presente protocollo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e poste alla base del Protocollo medesimo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata in premessa e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti e di garantire, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, un livello di sicurezza adeguato al rischio.
5. Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali -

dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

6. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
7. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice), ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; le medesime Parti, pertanto, provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
8. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
9. Le Parti informano l'utenza ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE e si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna amministrazione, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.

ARTICOLO 8

Attività formativa

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'INPS e l'Aeronautica Militare possono concordare lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito della rispettiva attività istituzionale o la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse indetti, d'iniziativa, dalle stesse.

ARTICOLO 9

Ricorsi Amministrativi e riesame dei provvedimenti

1. La gestione delle istanze di riesame per le prestazioni di competenza del "Polo nazionale Aeronautica Militare", di cui agli artt. 3 e 4, comma 1, relative a provvedimenti emanati a partire dal 1° novembre 2020, è assicurata dalla Filiale metropolitana di Roma Tuscolano e dalla Direzione di coordinamento metropolitano di Roma, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela.
2. La gestione dei ricorsi amministrativi per le prestazioni di competenza del "Polo nazionale Aeronautica Militare", di cui agli artt. 3, lettere da b) a d) e lettera f), e 4, comma 1, sarà assicurata dalla Direzione di coordinamento metropolitano di Roma con le modalità amministrative ed informatiche previste dall'ordinamento interno dell'Istituto e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.
3. La Filiale metropolitana di Roma Tuscolano prende in carico i ricorsi presentati aventi a oggetto provvedimenti emanati a partire dal 1° novembre 2020 dal Polo e ne cura l'istruttoria e il successivo invio alla Direzione di coordinamento metropolitano di Roma per il seguito di competenza.
4. Il contenzioso amministrativo e la gestione delle istanze di riesame che insistono sulle prestazioni non polarizzate rimangono di competenza della sede territoriale che ha adottato il provvedimento.

ARTICOLO 10

Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato dalle Parti, di comune accordo ed attraverso appositi addendum, da adottare con le medesime modalità previste per il presente Protocollo, anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.
2. Il presente Protocollo può essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi tramite scambio di note a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) entro i tre mesi precedenti alla scadenza.

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

Aeronautica Militare